

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1612)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 30 marzo 1966 (V. Stampato n. 2806)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° aprile 1966*

Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del diritto speciale previsto dall'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, determinano, entro il mese di ottobre di ogni anno, il valore medio delle varie acque da tavola minerali e naturali le cui sorgenti si trovino nel territorio della provincia.

Tale valore è pari al 40 per cento di quello determinato dalle dette Commissioni ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo sulle medesime acque.

Sulla base del valore come sopra determinato, i Comuni interessati, entro il mese di dicembre, stabiliscono la misura concreta del diritto speciale da applicare nell'anno successivo, entro il limite massimo del 3 per cento.

Art. 2.

Per i rapporti sorti e comunque non divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati i diritti speciali deliberati dai Comuni nell'ambito dell'aliquota massima prevista dall'articolo 6, secondo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, e sulla base dei valori determinati, per singole acque o per gruppi di acque, dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.